



NATURA 2000 ITALIA

INFORMA

numero 1

La protezione delle specie nella struttura della direttiva Habitat

Il regime di tutela delle specie di flora e fauna

4 L'interpretazione degli articoli 12 e 13

6 Le deroghe previste dall'art. 16

Due concetti chiave della direttiva habitat

8 Lo stato favorevole di conservazione e l'area naturale di distribuzione

Problematiche interpretative giuridiche

10 L'uso del termine "deliberatamente"

Problematiche interpretative scientifiche

12 La definizione di "siti di riproduzione" e "aree di riposo"

12 I concetti di "degrado" e "perturbazione"

La conoscenza scientifica aggiornata per un efficace sistema di sorveglianza

Rubrica regionale

La protezione delle specie di flora e di fauna della direttiva Habitat

LA SALVAGUARDIA, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità, così come dettato dall'art.174 del Trattato. Gli habitat naturali infatti non cessano di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato. Ecco perché la direttiva Habitat si prefigge di promuovere il mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo. A tal fine la direttiva individua delle misure di conservazione e di tutela che, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali



Coluber hippocrepis (All. IV)

e locali, consentano, tradotte in termini specifici da ogni Stato Membro, di mantenere o ripristinare in uno stato favorevole di conservazione gli habitat naturali e seminaturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. I due valori naturali verso i quali si indirizzano le azioni previste dalla direttiva sono quindi habitat naturali e seminaturali e habitat di specie da un lato e specie di fauna e di flora dall'altro. L'anello di

congiunzione concettuale tra questi due ambiti d'azione è rappresentato dal medesimo scopo: il loro

mantenimento o ripristino in uno stato di conservazione favorevole.

In effetti, l'applicazione della direttiva si sviluppa attraverso tappe progressive riscontrabili sia nel testo sia nella sua reale applicazione sul territorio europeo: la costituzione di una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione denominata Natura 2000 finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie (artt. da 3 a 5); l'individuazione per tali zone di misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione e opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali

conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali presenti nei siti (artt. da 6 a 11); l'adozione da parte degli Stati Membri di provvedimenti atti ad istituire

un regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali selvatiche (artt. da 12 a 16).

Anche gli argomenti affrontati nelle newsletter seguono questo sviluppo complessivo: il numero 0 ha fornito elementi generali sulla rete Natura 2000 e sull'applicazione della direttiva Habitat soffermandosi sull'iter di istituzione dei siti appartenenti alla rete.

I due numeri successivi sono volti a fornire indicazioni concrete sull'individuazione di misure di protezione per le specie di interesse comunitario e sulla gestione dei siti Natura 2000.

Aldo Cosentino



La protezione delle specie nella struttura della direttiva Habitat

LA DIRETTIVA HABITAT è suddivisa in una serie di capitoli (definizioni, conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie, monitoraggio, protezione delle specie, informazione, ricerca, procedure di modifica degli allegati, Comitato, disposizioni complementari, disposizioni finali) collegati tra loro da legami funzionali e dal ripetersi di alcuni concetti portanti che rappresentano elementi di continuità.

La prima sezione, denominata "Definizioni", è costituita dagli articoli 1 e 2. L'art.1 fornisce definizioni precise dei termini chiave ricorrenti nel testo, l'art.2 enuncia lo scopo principale della direttiva. La seconda e la terza sezione rappresentano il cuore della direttiva Habitat, delineando il percorso da seguire per l'ottenimento dello scopo che essa si prefigge.

In particolare la seconda sezione, "conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie", è composta dagli articoli dal 3 all'11. Essa fornisce indicazioni procedurali per la costituzione della rete Natura 2000 e individua le misure di conservazione atte a mantenere e/o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e gli habitat di specie in tali aree; si riferisce quindi agli allegati I e II della direttiva. La terza sezione, "protezione delle specie", definisce l'obbligo da parte degli Stati Membri di adottare

provvedimenti volti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV, rispettivamente alla lettera a e alla lettera b.

Gli ultimi articoli forniscono indicazioni supplementari riguardanti l'informazione, la ricerca, la procedura di modifica degli allegati, il Comitato e le disposizioni complementari e finali.

Attualmente la fase di individuazione e designazione dei siti Natura 2000 si avvia a conclusione.

Da due anni la Commissione europea sta portando avanti una collaborazione attiva con i rappresentanti degli Stati Membri finalizzata ad interpretare univocamente le indicazioni riguardanti la gestione della rete Natura 2000 e a definire le misure volte a garantire da una parte la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e degli habitat di specie per i quali ciascun sito è stato individuato, e dall'altra la tutela delle specie di interesse comunitario nel territorio dell'Unione.

In linea con quanto detto è in fase di elaborazione una "Guida all'interpretazione degli artt.12/16" analoga alla "Guida all'interpretazione dell'articolo 6" già realizzata dalla D.G. Ambiente. Essa sarà il risultato di approfondimenti da un lato giuridici e dall'altro tecnico scientifici.

La struttura della direttiva Habitat

definizioni	Art. 1	termini principali: stato di conservazione, tipi di habitat e di specie di interesse comunitario...
	Art. 2	obiettivi della direttiva
conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie	Art. 3	definizione della Rete Natura 2000
	Art. 4	redazione degli elenchi nazionali dei SIC e delle ZSC
	Art. 5	ruolo del Consiglio nell'individuazione dei SIC su proposta della Commissione
	Art. 6	misure di protezione e piani di gestione delle ZSC
	Art. 7	obblighi relativi alle ZPS
	Art. 8	conservazione e cofinanziamenti comunitari
monitoraggio	Art. 11	sorveglianza e monitoraggio
protezione delle specie	Art. 12	misure di protezione delle specie animali
	Art. 13	misure di protezione delle specie vegetali
	Art. 14	prelievi
	Art. 15	cattura e uccisioni
	Art. 16	deroghe
altre disposizioni	Art. 20	ruolo del Comitato Habitat
	Art. 22	reintroduzioni

Il regime di tutela delle specie di fauna e di flora

I DUE AMBITI D'AZIONE della direttiva Habitat, e cioè la conservazione degli habitat e la tutela delle specie, sono volti entrambi al perseguimento del medesimo obiettivo, il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione favorevole dei valori naturali.


Tuttavia essi si differenziano per una connotazione sostanziale: le misure di tutela individuate dall'art.6 coprono, da un punto di vista geografico, esclusivamente la rete Natura 2000, mentre le misure di protezione delle specie dell'art.12 non sono delimitate territorialmente ma devono essere attuate su tutto il territorio europeo cui si applica il Trattato.

Esistono alcune eccezioni in considerazione dell'ottimo stato di conservazione di una specie dell'allegato IV in determinati Stati Membri: è il caso della *Vipera seoanni* e del *Castor fiber*, le



Cypripedium calceolus (All.II, IV)

Specie di fauna dell'allegato IV presenti in Italia



Definizioni ex art.1 della direttiva utili per la comprensione delle misure di protezione delle specie

- ◆ **Conservazione:** un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente
- ◆ **Habitat di una specie:** ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico
- ◆ **Specie di interesse comunitario:** le specie che nel territorio degli Stati Membri cui si applica il Trattato:
 - sono in pericolo, tranne quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale su questo territorio, e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
 - sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria di specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
 - sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate in una superficie più ampia, oppure sono endemiche e richiedono particolare attenzione data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione
- ◆ **Specie prioritarie:** le specie di interesse comunitario per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art.2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate con un asterisco nell'allegato II
- ◆ **Esemplare:** qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

cui popolazioni rispettivamente in Spagna e in Svezia e Finlandia sono escluse dal regime di protezione previsto dall'art.12 della direttiva Habitat.

Gli obblighi derivanti dall'attuazione dell'art.12 sono rivolti alle specie elencate nell'allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa), in considerazione del fatto che non tutte le specie che necessitano di tutela ricadono nella rete Natura 2000.

Alcune di queste specie sono presenti anche negli allegati I e II, e beneficiano di ulteriore protezione in considerazione del loro habitat.

In particolare l'allegato II elenca 226 specie animali, mentre l'allegato IV lettera a ne elenca 304: 125 specie sono comuni ai due allegati, 179 sono presenti solo nell'allegato IV e 101 solo nell'allegato II.

Per quel che riguarda le specie vegetali, tutte quelle elencate nell'allegato II (escluse le Briophyte) sono incluse nell'allegato IV lettera b.

In questo senso gli artt.12/16 rappresentano un fondamentale strumento di realizzazione degli obiettivi della direttiva illustrati nell'art. 2 per la protezione delle specie di interesse comunitario.

L'interpretazione degli articoli 12 e 13

L'art.12 prevede che gli Stati Membri istituiscano un regime di rigorosa tutela per le specie animali dell'allegato IV lettera a nella loro area di distribuzione naturale. Ciò comporta il divieto di specifiche azioni, alcune condannabili se compiute deliberatamente, altre perseguibili comunque. In particolare rientra nella prima tipologia qualsiasi forma deliberata di cattura, di uccisione, di perturbazione di esemplari di specie animali in tutte le fasi del loro ciclo biologico, nonché di raccolta o di distruzione di uova

nel loro ambiente naturale. Sono perseguibili quindi le azioni di perturbazione delle specie durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione: fasi del ciclo vitale durante le quali le specie sono particolarmente vulnerabili. Tali azioni infatti possono danneggiare in maniera diretta la dinamica delle popolazioni.

Ugualmente le uccisioni e le catture deliberate devono essere perseguite in quanto possono arrecare danno alla dimensione delle popolazioni: questo parametro quantitativo costituisce uno dei criteri definiti dall'art.1 della direttiva per la valutazione dello stato di conservazione di una specie.

Inoltre sono vietate le azioni che, anche se compiute non deliberatamente, comportano il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo, componenti chiave per la conservazione di una specie nella sua area di distribuzione naturale.

La piena ed efficace applicazione degli obblighi previsti dall'art.12 richiede quindi da una parte la definizione di un sistema giuridico coerente, ottenuto dall'adozione di leggi specifiche, di misure regolamentari ed amministrative, dall'altra l'applicazione di misure concrete di protezione e di divieti. L'art.13 individua analoghe prescrizioni per le specie vegetali dell'allegato IV lettera b. In particolare è vietato raccogliere nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere esemplari di piante individuate nell'allegato IV. È inoltre perseguibile il trasporto, lo scambio e l'offerta di dette specie a scopi commerciali. I divieti ora illustrati sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante.

La comprensione delle indicazioni fornite dagli artt.12 e 13 è completata dall'analisi del contenuto dell'art.16. Questi articoli sono correlati da un



Hystrix cristata (All. IV)

Articolo 12

1. Gli Stati Membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di distribuzione naturale, con il divieto di:
 - a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
 - c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
 - d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
2. Per dette specie, gli Stati Membri vietano il trasporto, il possesso, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.
3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettera a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Gli Stati Membri instaurano un sistema di sorveglianza continua della catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati Membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

punto di vista funzionale e sostanziale: l'art.16 infatti è parte integrante delle indicazioni fornite dalla direttiva per la conservazione delle specie.

Le deroghe previste dall'art. 16

Nel preambolo della direttiva si legge che "scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all'obiettivo generale dello sviluppo durevole." Nella sezione riguardante la protezione delle specie, le esigenze economiche, sociali, culturali e regionali sono prese in considerazione attraverso la possibilità di effettuare deroghe secondo quanto previsto dall'art.16. In effetti tale articolo illustra due fondamentali condizioni che determinano la possibilità dello Stato Membro di derogare agli artt.12 e 13. Queste due condizioni sono: la non esistenza di soluzioni alternative e il non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale. Per il principio di sussidiarietà,



Monachus monachus (All.II*, IV)

spetta a ciascun Stato Membro valutare se esistono o meno soluzioni alternative valide: in accordo con quanto previsto dall'art.6 comma 4, il rispetto di questa condizione rappresenta un passaggio fondamentale affinché una deroga possa essere concessa. Allo stesso tempo il rispetto della seconda condizione implica una valutazione preliminare dello stato di conservazione della specie nella sua area di distribuzione naturale. Una volta superati questi test preliminari, l'azione derogata può essere ammessa solo per motivazioni specifiche. In particolare, in relazione al valore dell'art.16 per il rispetto delle esigenze economiche,

sociali, culturali e regionali, si richiamano le due seguenti motivazioni:

- * prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed ad altre forme di proprietà
- * motivi di interesse della sanità e della sicurezza pubblica o altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.

Inoltre è necessario che l'azione derogata venga svolta attuando tutte le possibili misure di mitigazione, per limitare al massimo la possibilità di arrecare danno allo stato di conservazione della specie, sia a livello locale sia a livello di rete europea. Emerge con evidenza lo stretto nesso concettuale tra quanto previsto dall'art.16 e ciò che considerano i commi 3 e 4 dell'art.6: la direttiva Habitat nell'individuare le misure volte a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione favorevole di habitat e specie, considera preliminarmente l'interazione di tutte le componenti di tale stato, siano esse di natura abiotica, biotica nonché derivanti da attività antropiche. In tal modo, al fine di perseguire

Articolo 13

1. Gli Stati Membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di distribuzione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti prima della messa in applicazione delle presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 lettere a) e b) sono validi per tutto il ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

l'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile, determinate deroghe alle indicazioni della direttiva per la protezione delle specie possono essere in ultima istanza concesse.

Gli Stati Membri non sono tenuti a richiedere alla Commissione l'autorizzazione per concedere una deroga ma devono trasmetterle ogni due anni una relazione sulle deroghe concesse. Tale relazione deve fornire tutti gli elementi necessari alla Commissione per valutare l'opportunità della concessione: nel caso gli elementi forniti non risultino sufficienti a giustificare la deroga, la Commissione può definirla non valida. La Commissione comunica il suo parere entro il termine massimo di dodici mesi.

La procedura di deroga sin qui illustrata manifesta nuovamente alcuni caratteri peculiari della direttiva Habitat. Essa non impone aprioristicamente vincoli o divieti, ma invita sempre ad una riflessione specifica sui singoli casi potendo essere applicata con elasticità rispondente alle diverse esigenze insistenti su uno stesso territorio. Tale peculiarità non incide negativamente nel perseguimento degli obiettivi di conservazione: la Commissione richiede sempre di ricevere informazioni dettagliate sui singoli casi, esercitando con continuità azioni di controllo e di indirizzo.

Gli articoli 12/16 fanno continuo ed esplicito riferimento ai concetti di stato favorevole di conservazione e area naturale di distribuzione, la cui corretta ed univoca definizione costituisce un elemento chiave per l'applicazione delle indicazioni fornite dalla direttiva Habitat in merito alla protezione delle specie.

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, gli Stati Membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a e b:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati Membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste siano soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Due concetti chiave della direttiva Habitat

Lo stato favorevole di conservazione e l'area di distribuzione naturale

L'ART. 2 FORNISCE indicazioni sull'obiettivo generale che la direttiva si propone: "Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dell'Unione Europea degli Stati Membri a cui si applica il Trattato. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora selvatiche di interesse comunitario...". Tale obiettivo primo, incentrato sul concetto di "stato favorevole di conservazione", rappresenta il fulcro della direttiva e al tempo stesso l'anello di congiunzione tra il capitolo riguardante la conservazione degli habitat (art.3-art.11) e quello inerente la tutela delle specie (art.12- art.16). Una definizione di carattere generale di questo concetto chiave è offerta dall'art.1 della direttiva. Esso distingue lo stato favorevole di conservazione a seconda che sia riferito ad un habitat o ad una specie. In particolare, nel primo caso, lo stato favorevole di conservazione è determinato dalla somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in essi si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua distribuzione naturale, la sua struttura e le sue funzioni. Esso è considerato soddisfacente quando:

- la sua area di distribuzione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione
 - la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile.
- Lo stato di conservazione di una specie invece deriva dalla somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle sue popolazioni. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:
- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad

essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene

- l'area di distribuzione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile
- esiste e continuerà ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Benché l'art. 1 della direttiva fornisca una definizione di stato favorevole di conservazione, è necessaria un'interpretazione più dettagliata, finalizzata soprattutto alla definizione di linee gestionali della rete Natura 2000 ed all'individuazione di misure di tutela per le specie di fauna e di flora di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. La coerenza ecologica della rete Natura 2000 può essere garantita solo dall'applicazione di sistemi omogenei di gestione e di tutela che, pur rifacendosi al principio di

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati Membri:

- a. esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati Membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
- b. controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di distribuzione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;
- c. promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

flessibilità, siano basati su elementi europei comuni. In tal senso la protezione delle specie e la valutazione del loro stato di conservazione, pur concretizzandosi a livello locale nella area di distribuzione naturale di ogni Stato Membro, devono comunque essere intese a livello di regione biogeografia e quindi di rete europea Natura 2000. Lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti è valutato conformemente ad una serie di criteri stabiliti dall'art.1 della direttiva. Questa valutazione è effettuata a livello del sito e della rete Natura 2000. Devono essere considerati tutti i fattori che possono avere influenze positive o negative sulla specie, sia a breve che a lungo termine; in particolare la somma e l'interazione cumulativa degli elementi abiotici, biotici e dei condizionamenti derivanti da attività antropiche. Lo stato di conservazione di una specie si traduce così in un indicatore del successo ottenuto, a livello di Stato Membro e a livello europeo, dell'attuazione della direttiva Habitat. Tale successo è raggiungibile con maggiore immediatezza se si chiarisce l'ambito spaziale di applicazione del regime di rigorosa tutela per le specie di interesse comunitario. In effetti una comprensione completa del concetto di stato favorevole di conservazione implica che venga chiarito un secondo concetto chiave ad esso strettamente collegato e non definito nell'art.1 della direttiva: l'area di distribuzione naturale di una specie. Questo concetto, in considerazione del suo carattere dinamico dovuto a condizionamenti naturali e umani, può essere inteso da un punto di vista scientifico con due diverse accezioni: area di distribuzione naturale attuale (distribuzione corrente: dove la specie è presente al momento definito), o potenziale (dove la specie potreb-

be ragionevolmente essere presente in considerazione della presenza di habitat favorevoli o dove è stata presente nel passato recente). È opportuno chiarire con che accezione l'area di distribuzione naturale deve essere interpretata nel testo degli artt.12/16 per individuare e circoscrivere l'ambito territoriale all'interno del quale le indicazioni inerenti la protezione delle specie devono essere ap-

di distribuzione attuale; questa non deve essere identificata con un territorio continuo dove la specie è presente permanentemente, ma come l'insieme di aree anche disgiunte di presenza temporanea delle specie (specie migratorie). La presenza accidentale non può essere considerata quale criterio per l'individuazione dell'area naturale di distribuzione. Il riferimento all'accezione di area di



Maculinea arion (All.IV)



Lycaena dispar (All. II, IV)

plicate. Pur risultando prudente e rispondente al principio della precauzione, considerare l'area di distribuzione potenziale quale ambito di attuazione delle misure di protezione, soprattutto per le specie attualmente in stato di conservazione particolarmente sfavorevole, appare difficile, da un punto di vista di coerenza giuridica, proteggere le specie in aree dove attualmente non sono presenti. In tal senso le indicazioni contenute negli artt.12/16 devono essere interpretate in relazione all'accezione di area

distribuzione naturale potenziale è pertinente in merito alle indicazioni fornite dall'art.22 della direttiva; esse infatti riguardano l'opportunità di reintrodurre specie locali dell'allegato IV in territori dove non sono più presenti per cause antropiche. In tal senso il confronto tra area di distribuzione attuale e area potenziale fornisce indicazioni sulle possibilità di restauro di una specie contribuendo in modo efficace al raggiungimento del suo stato di conservazione favorevole.

Problematiche interpretative giuridiche



Rhinolophus hipposideros (All.II, IV)

L'ESAME DEL TESTO degli artt.12/16 solleva alcuni problemi interpretativi da un punto di vista sia giuridico che scientifico. Tali problemi sono oggetto di approfondimento in sede europea grazie all'attività di un gruppo di lavoro ad hoc costituito dalla D.G. Ambiente il cui obiettivo ultimo è la realizzazione di una Guida all'interpretazione degli artt.12/16. Ciò al fine di fornire chiarimenti che consentano ad ogni Stato Membro di interpretare univocamente e correttamente le indicazioni sulla tutela delle specie individuate dalla direttiva: tali indicazioni, se correttamente interpretate e applicate a livello di ogni Stato Membro, costituiscono strumenti di garanzia del contributo europeo fornito dalla direttiva Habitat, in termini di conservazione della biodiversità. Essi infatti, in linea con quanto riportato dall'art.23 della direttiva, sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative riguardanti la protezione delle specie entro due anni a decorrere dalla sua notifica: il termine di recepimento ed applicazione dell'art.12 è stato quindi il 5 giugno 1994 tranne per i Paesi che sono entrati successivamente nell'Unione Europea.

L'uso del termine "deliberatamente"

Come già detto, il regime di tutela individuato dall'art.12 prevede il divieto di alcune specifiche azioni realizzate deliberatamente. In particolare, coerentemente con gli obiettivi della direttiva e con le indicazioni fornite dagli altri strumenti comunitari ed internazionali di tutela della flora e della fauna, per le specie individuate nell'allegato IV, è vietata qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari nel loro

ambiente naturale; non è inoltre permesso perturbare deliberatamente tali specie, né distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; infine è vietato il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

La mancanza del termine "deliberatamente" nell'ultimo punto, non è conseguenza di un errore o di una dimenticanza; è piuttosto il risultato di una volontà precisa che prevede un'attenzione particolare nei confronti dei siti di riposo e delle aree di riproduzione

delle specie considerate. La tutela di tali aree ed il mantenimento della loro funzionalità ecologica garantiscono infatti la conservazione delle specie essendo esse componenti chiave dei loro habitat. In tal modo quindi il risultato ottenuto dal non utilizzo del termine deliberatamente, cioè il rafforzamento delle misure di tutela indirizzate al mantenimento in uno stato di conservazione favorevole sia degli habitat che delle specie, risponde perfettamente alle finalità che la direttiva Habitat si propone di raggiungere nei suoi due ambiti d'azione.

Inoltre il non utilizzo del termine deliberatamente rappresenta il punto di arrivo di un approfondimento che si è svolto nel corso degli anni attraverso la valutazione dell'importanza delle aree di riposo e dei siti di riproduzione tradotta in strumenti di tutela giuridici. Il riferimento di partenza alle aree di riposo e ai siti di riproduzione rimanda all'art.6 della Convenzione di Berna del 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

In effetti gli artt.12/16 mirano agli stessi obiettivi previsti da precedenti convenzioni internazionali di conservazione della natura, rafforzandoli. La Convenzione di Berna precede la direttiva da un punto di vista temporale: essa è stata approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 3 dicembre 1981 ed ha influenzato sia la concezione che la redazione della direttiva Habitat. L'art.6 della Convenzione recita "...Ogni parte contraente adoterà necessarie ed opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato: il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione o di riposo". Il nesso tra questo articolo e l'art.12 della

direttiva Habitat appare evidente anche se l'allegato II della Convenzione di Berna enumera un numero di specie molto maggiore di quello dell'allegato IV in conseguenza delle area geografica più ampia a cui si applica. Inoltre essendo la Comunità e quindi gli Stati Membri interessati dalla Convenzione di Berna, l'applicazione dell'art.12 ha implicazioni e rilevanza internazionali. La Decisione n.1 del Consiglio delle Comunità europee offre una definizione cui attenersi per interpretare correttamente da un punto di vista legale il termine deliberatamente. Sono da considerarsi azioni compiute deliberatamente quelle commesse con l'intenzione di distruggere o arrecare danno (principio dell'intenzionalità) ma anche quelle commesse senza tale intenzione, ma con la consapevolezza che il danno potrebbe verificarsi. In tal senso rientrano nelle azioni che arrecano danno deliberatamente l'abbandono di aree seminaturali (principio della passività), che può, in determinate circostanze, comportare la perdita di funzionalità delle aree di riposo e dei siti di riproduzione. Di conseguenza la mancanza del termine deliberatamente per quel che riguarda i siti di riposo e le aree di riproduzione, è il risultato di una chiara scelta giuridica. La presenza di tali aree implica che qualsiasi azione, anche se lontana dal poter arrecare perturbazione, deve prendere in considerazione la loro esistenza quale elemento discriminante sulla realizzabilità. Solo in caso di degrado o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo conseguente a cause naturali, la mancanza di azioni umane volta a contrastare tale andamento non è perseguibile se non in casi particolari. In linea con questo rafforzamento di attenzione, è la previsione di un sistema di sorveglianza

Articolo 6 della Convenzione di Berna

Ogni parte contraente adotterà necessarie ed opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:

- qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
- il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riposo e di riproduzione;
- il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, di allevamento, e di ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;
- la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale e la loro detenzione quand'anche vuote;
- la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.



Dryomys nitedula (All.IV)

continua e di monitoraggio attento delle uccisioni e delle catture accidentali, in modo da instaurare meccanismi alternativi. Tutto questo dovrebbe portare alla realizzazione di piani d'azione preventivi specifici per la tutela delle specie dell'allegato IV. In conclusione, infatti, adottare un sistema di rigorosa tutela dovrebbe, secondo l'intenzione comunitaria, tra-

dursi nell'individuazione di un insieme di azioni coerenti e coordinate, anche di carattere preventivo, volte a garantire a lungo termine il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente della specie in questione, considerando anche misure volte al restauro della popolazione nella sua area di distribuzione naturale.

Problematiche interpretative scientifiche

La definizione di "siti di riproduzione" e "aree di riposo"

L'allegato IV comprende una notevole varietà di specie sia vertebrate che invertebrate. Alcune vivono in ambiente terrestre come l'Orso bruno, altre in ambiente acquatico, ad esempio lo Storione, e altre ancora, come la Lontra, vivono in ambiente misto. L'allegato IV include inoltre specie sedentarie e specie anfibe per le quali l'individuazione dei siti di riposo e delle aree di riproduzione è più semplice rispetto alle specie mobili con un'ampia area di distribuzione naturale, come i grandi mammiferi ed i cetacei. Per alcune specie, solo i siti di riproduzione possono essere individuati e non le aree di riposo (ad esempio la Caretta caretta che ha i siti di riproduzione sulle spiagge ma le aree di riposo in ambiente marino). La definizione di aree di riposo e di riproduzione, passaggio chiave anche per l'individuazione dell'area naturale di distribuzione di una specie, non può prescindere da questa varietà. Così come accennato, la direttiva è suddivisa in diverse sezioni che però non devono essere intese come demarcazioni rigide. L'art.1 infatti definisce l'"habitat di specie" come "ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico": i siti di riproduzione e le aree di riposo sono ricomprese in questa definizione in quanto costituiscono componenti strutturali e funzionali dell'habitat naturale. In tal senso c'è un ulteriore legame tra sezione tutela habitat e se-



Lutra lutra (All.II, IV)

zione protezione specie. In effetti le indicazioni dell'art.12 comma 1 lettera d possono essere considerate come un aspetto di conservazione degli habitat. Una corretta applicazione di questa parte dell'art.12 presuppone un'approfondita conoscenza del ciclo biologico della specie considerata: definire le due aree è preliminare all'individuazione delle misure di tutela. In termini di funzionalità ecologica, i siti di riproduzione possono essere definiti come i luoghi usati dalle specie allo scopo di riprodursi. Sempre in termini di funzionalità ecologica, i siti di riposo sono più difficilmente definibili perché una definizione generale includerebbe qualsiasi località utilizzata usualmente e regolarmente da una specie per il riposo. In questo senso appare più opportuno individuare tali aree caso per caso senza cercare una definizione generale sempre applicabile. Ulteriore fattore di difficoltà è che sia i siti di riposo che le aree di riproduzione possono variare localizzazione anche per cause naturali: in tal senso ancora una volta si ribadisce la neces-

sità di un approccio specie per specie che comprenda anche attività di monitoraggio e sorveglianza del ciclo biologico in linea con quanto previsto dall'art.11 della direttiva.

I concetti di "degrado" e "perturbazione"

Né l'art. 12 né l'art. 1 forniscono una definizione del termine degrado benché esso sia utilizzato anche nell'art. 6 ("Gli Stati Membri adottano opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie"). Innanzitutto il degrado deve essere inteso tenendo presente gli obiettivi della direttiva. Tutte le misure adottate a seguito dell'applicazione della direttiva, devono rispondere al principio della proporzionalità: in effetti risulta complesso valutare il degrado in termini assoluti senza riferirsi a parametri precisi. Collegare il concetto di degrado con gli obiettivi della direttiva consente di utilizzare l'art.1 per interpretare i parametri cui ci si deve riferire. La Guida all'art.6 della Commissione fornisce indicazioni in merito al-

la definizione del degrado di un habitat naturale. Secondo quanto riportato nella Guida della Commissione “in un sito si ha degrado quando la superficie dell’habitat in questione viene ridotta oppure le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale”. Ugualmente la valutazione del degrado di un habitat di specie nel sito di riproduzione o nell’area di riposo deve comunque essere effettuata secondo un approccio specie per specie mediante l’uso di indicatori. Ciò deve essere misurato con riferimento allo stato di conservazione dell’habitat della specie in causa (livello di sito) e al contributo del sito alla coerenza della rete Natura 2000 (livello biogeografico).

Analogamente a quanto illustrato per il concetto di degrado, anche la perturbazione) non è definita dall’art.1 della direttiva; anche essa è però presa in esame nella Guida all’art.6 in riferimento agli habitat. L’art.6 comma 4 si riferisce alla perturbazione nel caso in cui essa sia significativa; tale condizione qualitativa non è presente nell’art.12.

Nella sezione “protezione delle specie”, la perturbazione non deve essere intesa in termini di danno diretto alle condizioni fisiche di un’area, come nel caso del degrado. Essa incide negativamente sullo stato di conservazione di una specie ed è solitamente limitata nel tempo; un esempio in tal senso è la perturbazione derivante dal rumore. L’intensità, la durata e la frequenza del fattore di perturbazione sono quindi parametri significativi: ogni specie ha reazioni e sensibilità differenti nei confronti di uno stesso elemento di disturbo.

La conoscenza scientifica aggiornata per un efficace sistema di sorveglianza



Acipenser sturio (All.II*, IV)

LE ATTIVITÀ DI INVENTARIO ed il monitoraggio periodico delle specie rappresentano precondizioni necessarie all’individuazione ed all’applicazione di un sistema di protezione efficace sul territorio. In questo senso l’art. 11 della direttiva sulla sorveglianza assume particolare rilievo.

La posizione dell’art.11 nella struttura della direttiva e le indicazioni che esso contiene potrebbero sollevare alcune perplessità. In effetti il fatto che l’articolo 11 sia collocato nella sezione dedicata alla conservazione degli habitat naturali e degli habitat di specie può far pensare erroneamente che le sue prescrizioni riguardino principalmente, se non esclusivamente, i siti della rete Natura 2000 e non le specie dell’allegato IV. In effetti, così come già sottolineato in riferimento al concetto di stato di conservazione, le sezioni che compongono la direttiva non devono essere interpretate come comparti distinti, privi di collegamenti concettuali e funzionali. Ciò è confer-

mato dall’art.14 che, pur essendo nel capitolo “protezione delle specie”, rimanda al contenuto dell’art.11. In particolare esso prevede che “gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista dall’art.11, adottino misure affinché il prelievo nell’ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all’allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente”. Benché il riferimento non sia direttamente volto alle specie dell’allegato IV bensì a quelle dell’allegato V (specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione) il riferimento all’articolo 11 dimostra chiaramente che la divisione tra i due capitoli della direttiva deve essere intesa esclusivamente da un punto di vista formale. Quanto sinora illustrato porta a concludere che in accordo con la struttura generale della direttiva, l’articolo 11 riguarda entrambe le sezioni allo stesso modo: un sistema di sorveglianza e di monitoraggio deve essere garantito sia per gli habitat naturali e gli habitat di specie ricadenti nella rete Natura 2000, sia per le specie individuate dagli allegati IV e V in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Articolo 11

Gli Stati Membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’art.2, tenendo particolare conto dei tipi di habitat naturali e di specie prioritari.

Il Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO): l'organizzazione delle conoscenze ed il monitoraggio di habitat e specie in Toscana



Ophrys lunulata (All. II, IV)

LA REGIONE TOSCANA ha dato attuazione alla direttiva Habitat e al d.p.r. 357/97 con la legge regionale n.56 del 26/04/2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

La legge regionale amplia il quadro di azioni previste dalla direttiva e dal d.p.r. per la conservazione della natura; in effetti, nell'ambito degli strumenti per l'impostazione del monitoraggio, finalizzati cioè allo sviluppo e all'organizzazione delle conoscenze riguardanti habitat e specie di interesse conservazionistico, individua un elenco di specie ed habitat di interesse regionale più ampio di quello di interesse comunitario che consente di designare i Siti di Interesse Regionale (SIR). Inoltre l'azione regionale non si limita alla semplice emanazione di norme; essa infatti imposta una strategia inserita nella prima stesura del Piano Regionale di Azione Ambientale 2003-2005 ancora in elaborazione, che prevede l'accompagnamento delle norme con varie azioni, tra le quali è di fondamentale importanza la predisposizione di necessari strumenti tecnici di conoscenza e di monitoraggio, primo tra tutti il Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO).

Il repertorio è uno strumento articolato di conoscenza, monitoraggio e sorveglianza per la predisposizione di una raccolta aggiornata dei dati scientifici inerenti gli elementi naturali di interesse conservazionistico, e finalizzata alla costituzione di una base organizzata di informazioni. Tale archivio di dati deve essere utilizzato come strumento operativo da parte dell'Amministrazione regionale e dei numerosi altri soggetti pubblici e privati coinvolti a vario livello nella pianificazione del territorio, nella conservazione della natura e nel monitoraggio di habitat e di specie.

RENATO prevede tre ambiti di azione principali:

1. **La realizzazione di una banca dati georeferenziata** di tutte le segnalazioni di specie ed habitat per la quale è previsto l'aggiornamento continuo e l'estensione delle conoscenze. La banca dati è stata realizzata nell'ambito del progetto di approfondimento e di riorganizzazione delle emergenze faunistiche, floristiche e vegetazionali della Toscana che l'Arsia (Agenzia Regionale per l'Innovazione e lo Sviluppo in Agricoltura) ha attuato su incarico del Dipartimento delle Politiche Territoriali ed Ambientali della regione Toscana, attraverso l'assegnazione di un bando di ricerca al Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze. La banca dati intende costituire un "momento zero" delle conoscenze il cui primo scopo è l'orientamento degli approfondimenti successivi e la strutturazione di un sistema di monitoraggio coordinato delle specie e degli habitat: il valore delle conoscenze archiviate nel repertorio, quindi, è destinato a crescere con il progressivo accumularsi delle informazioni raccolte nelle fasi di monitoraggio.
2. **La progettazione e l'avvio del "monitoraggio degli habitat" interrelato con la banca dati.** L'impostazione del monitoraggio infatti si basa sulle conoscenze della banca dati, la quale a sua volta si arricchisce anche con i dati provenienti da esso. Presso l'Arsia è in corso la realizzazione di un ufficio per il continuo aggiornamento della banca dati. L'Ufficio, con il supporto tecnico del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, effettuerà anche l'elaborazione dei dati finalizzata alla definizione di linee gestionali di tutela e la diffusione di dati. Esso inoltre, di concerto con il Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali, ha anche il compito di definire le metodologie per l'effettuazione dei diversi tipi di monitoraggio per specie ed habitat individuando le priorità di intervento (rete di monitoraggio), cioè quali specie ed habitat monitorare, dove e con quale frequenza.
3. **La redazione sperimentale di una carta geoecologica.** Essa è costituita dalla "carta geoecologica di base" risultato delle integrazione delle informazioni fisiografiche con quelle relative alla vegetazione e all'uso del suolo, sulla quale sono inseriti i dati puntuali di flora, fauna ed habitat disponibili nella banca dati. La prima funzione di questa carta è la stratificazione e l'interpretazione delle informazioni puntuali di fauna, flora e habitat per la definizione di linee di monitoraggio e di gestione. Essa inoltre sarà molto utile anche come base per la realizzazione di una carta del paesaggio completa, comprendente aspetti colturali e culturali così come richiesto dalla Convenzione europea sul Paesaggio.



Rosalia alpina (All. II*, IV)

Fasi progressive della banca dati


- Individuazione delle emergenze, cioè degli elementi di flora, fauna e habitat di maggior interesse
- Raccolta e riorganizzazione delle conoscenze esistenti mediante la compilazione di schede standard
- Inserimento delle informazioni in un archivio aggiornabile di facile consultazione e interrogazione, con dati georeferenziati gestiti anche tramite GIS
- Integrazione delle conoscenze esistenti mediante sopralluoghi mirati soprattutto agli elementi ed alle aree meno note
- Elaborazione di liste rosse floristiche e faunistiche
- Elaborazione di schede sintetiche descrittive e mappe distributive con analisi dello stato di conservazione delle specie, del livello di conoscenza, delle cause di minaccia e delle misure necessarie per la conservazione
- Individuazione aree di maggior importanza per la tutela della biodiversità con l'indicazione delle forme di gestione da adottare per la loro conservazione e valorizzazione.

Aggiornamento sul processo di selezione dei siti

ATTUALMENTE la proposta italiana è di 2.279 siti d'importanza comunitaria di cui 285 coincidenti con ZPS; 438 è il numero delle ZPS designate.

Regione Biogeografica Alpina


Si sono conclusi a livello europeo i lavori per la selezione dei siti. I siti che faranno parte dell'elenco definitivo sono 452, pari ad una superficie di 1.244.096 ha.



Regione Biogeografica Continentale


Il 17 settembre è stata inviata alla C.E. la banca dati aggiornata sulla base delle risultanze del seminario, in vista dell'incontro bilaterale che si terrà all'inizio del prossimo anno.

I siti che per ora sono stati proposti per questa regione biogeografica sono 537, pari ad una superficie di 655.783 ha.



Regione Biogeografica Mediterranea

La banca dati aggiornata sulla base delle risultanze del seminario verrà inviata alla C.E. nel mese di dicembre. I siti che per ora sono stati proposti per questa regione biogeografica sono 1.290, pari ad una superficie di 2.509.865 ha.



ALTRE NOTIZIE

Nuovo regolamento attuativo della Direttiva Habitat

In vigore il D.P.R. 120 del 12 marzo 2003 che modifica e integra il D.P.R. 357 del 1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE "Habitat", adeguandolo in modo puntuale alle disposizioni comunitarie. In questo modo viene risolta la procedura d'infrazione della C.E. nei confronti dello Stato Italiano per cattiva applicazione della Direttiva Habitat

È attivo lo sportello on-line

finalizzato alla divulgazione dei risultati del progetto Life-Natura "Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione"

La prossima news letter avrà

come argomento la gestione dei siti Natura 2000 in Italia

È stato pubblicato

il volume "Fauna italiana inclusa nella Direttiva Habitat"



Ulteriori informazioni utili

all'indirizzo:

www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/rete_natura2000.asp

NATURA 2000 Italia informa

GRUPPO REDAZIONALE:

Aldo Cosentino, Alessandro La Posta, Anna Maria Maggiore

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Giulia Bonella, Roberto Rossi

Questo notiziario è disponibile in italiano e in inglese.

È consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio all'indirizzo http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/newsletter.asp

La riproduzione è autorizzata, eccetto per motivi commerciali, a condizione che sia citata la fonte.

REALIZZAZIONE GRAFICA: Sagp srl, Roma

STAMPA: Novembre 2003

Generale Servizi srl
via dei Sabelli 215, Roma